

Cass. pen. Sez. I, sentenza (ud. 19/06/2013) 24-07-2013, n. 32152

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

(...)

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;

nei confronti di:

S.R. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 595/2012 TRIBUNALE di PADOVA, del 21/03/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

(...)

Svolgimento del processo

Con sentenza 21/3/12 il Tribunale di Padova assolveva S.R. perché il fatto non sussiste dal reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 2, per avere fatto rientro nel Comune di (OMISSIS) nonostante il foglio di via obbligatorio (con divieto di ritorno per un periodo di tre anni) emesso dal Questore di Padova nei suoi confronti il 23/9/07.

Il giudice riteneva l'illegittimità dell'atto amministrativo, mancandovi l'indicazione del comune di residenza o comunque del domicilio dove il soggetto allontanato dovesse trasferirsi.

Ricorreva per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Venezia, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge: secondo consolidata giurisprudenza di legittimità il foglio di via obbligatorio si compone o può comporsi di due elementi (o prescrizioni) indipendenti, l'ordine di allontanamento e l'obbligo di rimpatrio. Il secondo (come nel caso) può mancare, quando il destinatario del primo sia soggetto privo di fissa dimora o in via di cancellazione per irreperibilità nella propria sede anagrafica.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.

Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Nessuno compariva per l'imputato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato. Invero il contenuto primario del foglio di via obbligatorio è il divieto fatto al soggetto di ritornare, senza autorizzazione, in un dato Comune dove egli non è residente e dal quale viene allontanato. Può accedere all'ordine di

allontanamento - ma non necessariamente - anche l'ordine di rientrare nel luogo di residenza, là dove lo suggeriscano ragioni di opportunità ed esso sia, naturalmente, esistente e noto (cfr. Cass., 1, sent. 46257/12, rv. 253966; Cass., 1, sent. 29694/12, rv. 253069). Nel caso in esame, dunque, nessuna illegittimità è ravvisabile nel provvedimento amministrativo reiteratamente violato dall'imputato. La sentenza va perciò annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Padova, che si uniformerà alla questione di diritto come sopra decisa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Padova.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2013